

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. ~~05/A/111014~~ **01/A/120102**
San Fior, ~~14/10/2011~~ **02/01/2012**¹

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Il nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Art. 27 del D.L. 6/7/2011 n. 98.**

PREMESSE

Per effetto delle disposizioni di cui all'oggetto, dal **1° gennaio 2012**, il regime dei "**contribuenti minimi**" (c.d. "**forfettone**") è stato riproposto nella versione riveduta e corretta del c.d. "**regime di vantaggio**", il cui accesso è stato reso, però, molto più selettivo.

Con riserva di successiva rettifica od integrazione, in questa sede si cercherà di riassumere i contenuti della riforma (meglio delineati, rispetto alle scarse disposizioni dell'art. 27 del DL n. 98/2011, dai recenti provvedimenti n. 185820 e 185825 del 22/12/2011 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate), premettendo da subito che a partire dal 2012, accanto ai **regimi normali** (si intendono tali i seguenti regimi: contabilità ordinaria, di cui all'art. 14 DPR 600/1973; contabilità semplificata, di cui all'art. 18 DPR 600/1973; regime contabile dei professionisti, di cui all'art. 19 DPR 600/1973), si troveranno a coesistere:

- Il nuovo "**regime fiscale di vantaggio**", corrispondente al previgente "**regime dei contribuenti minimi**", modificato rispetto a quest'ultimo sia nelle condizioni per accedervi (e di permanenza), sia nella misura dell'imposta sostitutiva (che scende dal 20% al 5%) ed immutato per quanto riguarda il resto (esclusione da Iva e indeducibilità dell'imposta, competenza per cassa, ecc..);

¹ La presente costituisce revisione ed aggiornamento della precedente circolare del 14/10/2011, alla luce della intervenuta emanazione dei provvedimenti n. 185820 e 185825, attuativi dell'art. 27 del DL n. 98/2011.

- il "**regime (definitivo)² contabile agevolato di cui all'art. 27, comma 3, del DL n. 98/2011**, qui di seguito definito, per brevità, come "**regime degli espulsi**" (oppure degli "**ex minimi**", oppure degli "**esclusi**" o anche "**residuali**") dal nuovo "regime di vantaggio";
- l'anziano, ma sempre valido, regime per le **nuove iniziative** imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'art. 13 della L. 23/12/2000, n. 388 ("**forfettino**").

Le disposizioni dell'art. 27 del DL 98/2011, non chiarivano il destino del regime delle "**nuove iniziative produttive**" (c.d. "**forfettino**"). Peraltro, la maggioranza degli esperti ne ammetteva, comunque, la sopravvivenza (vedasi più avanti). Comunque, il provv. N. 185820 del 22/12/2011 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sembra aver eliminato qualsiasi residuo dubbio in proposito, in quanto menziona esplicitamente (punto 2.3) la possibilità (e non l'obbligo) di transitare da tale regime a quello del **regime fiscale di vantaggio**.

I NUOVI REGIMI "**DI VANTAGGIO**" E "**AGEVOLATO**" (EX CONTRIBUENTI MINIMI)

D.L. 6-7-2011 n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155.	COMMENTO ALL'ART. 27:
Art. 27 Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità	L'art. 27 afferma che gli attuali " regimi forfettari " sono riformati . Ma quali sono i regimi che possono essere così definiti? Dall'improprio linguaggio utilizzato dal legislatore nascevano tutte le perplessità in ordine alla sopravvivenza del "forfettino".
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio	Considerato che, nel testo in esame, il regime dei minimi è considerato come appartenente alla categoria dei regimi forfettari che si volevano riformare e concentrare, non c'è ragione di ritenere escluso dalla riforma il regime delle nuove iniziative produttive , c.d. " forfettino ".

² Il regime degli espulsi, contrariamente a quanto sembrava inizialmente, si è rivelato tutt'altro che temporaneo.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.	Peraltro, le disposizioni dell'art. 27 non citano mai espressamente detto regime. In un articolo di G.P. Tosoni, pubblicato ne <i>Il Sole 24 Ore</i> del 21/10/2011, sembrava sostenersi che chi, alla data dell'avvio del nuovo regime di vantaggio, si fosse trovato nel "forfettino", avrebbe potuto comunque rimanervi fino allo scadere del triennio. In un altro articolo, di Amedeo e Alessandro Sacrestano, del 24/10/2011, si dava per scontato che il "forfettino" potesse tranquillamente essere adottato anche negli anni 2012 e successivi. Nello stessa direzione si sbilanciava anche Luca De Stefani, ne <i>Il Sole 24 Ore</i> del 21 dicembre 2011. Il provv. N. 185820 del 22/12/2011 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sembra finalmente aver eliminato qualsiasi dubbio in proposito, in quanto ivi si afferma esplicitamente (punto 2.3) la possibilità (e non l'obbligo!) di passaggio da tale regime ("forfettino") a quello del regime fiscale di vantaggio. Allo stesso punto del provvedimento si
---	---

³ Sul particolare significato da attribuire alla locuzione "regime ordinario", si rinvia a quanto chiarito nelle premesse.

⁴ Nessun esonero esplicito viene previsto per lo "spesometro".

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

precisa, altresì, che la possibilità di passare al **regime fiscale di vantaggio** esiste anche per coloro che, in possesso dei requisiti per accedere al **regime dei minimi**, avessero, invece, optato in passato per il "**regime ordinario**"³, con l'unica condizione del decorso del triennio da tale opzione.

Dal 1° gennaio 2012, il regime "**di vantaggio**" si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:

- a) che intraprendono un'attività (nuove partite Iva);
- b) che l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.

Sono, pertanto, irrimediabilmente **esclusi dal nuovo regime di vantaggio** i contribuenti che hanno iniziato l'attività prima del **2008**.

Per converso, per quanti avessero iniziato l'attività dal 2008 in poi, purché permangano i requisiti cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (vecchi requisiti) e sussistano i nuovi, il regime naturale rimane quello **dei nuovi minimi (regime di vantaggio)** anche per i quattro anni successivi a quello di inizio attività.

Supponendo, per esempio, che l'attività fosse iniziata nel 2008, il contribuente potrebbe transitare nel nuovo **regime di vantaggio**,

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

permanendovi almeno fino al 31/12/2012.

Inoltre, se allo scadere del quinquennio detto contribuente non avesse ancora compiuto **35 anni**, egli potrebbe prorogare il "**regime di vantaggio**" anche oltre il 2012, fino e non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Pertanto, continuando nell'esempio di cui sopra, se al compimento del quinquennio (31/12/2012) il contribuente avesse un'età di soli 30 anni, egli potrebbe utilizzare il **regime di vantaggio** anche nei successivi periodi d'imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (nell'ultimo dei quali compirà 35 anni).

Il superamento del limite dei 35 anni non sembrava di ostacolo per rimanere, anche dopo il 1° gennaio 2012, nel **regime di vantaggio fino al compimento del 5° anno**; si riteneva, ad esempio, che un cinquantenne, il quale avesse iniziato l'attività nel 2010, potesse transitare dai "minimi" al regime di vantaggio nel 2012 e permanervi fino a tutto il 2014. Questa conclusione, dopo l'emanazione dei provvedimenti n. 185850 e 185825, deve intendersi senz'altro confermata.

Neppure sembrava esclusa, per chi avesse trascorso, in passato, nel regime dei minimi un periodo inferiore a cinque anni, avendo poi cessato l'attività, la possibilità di **rientrarvi**

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il	in futuro, iniziandone una nuova. Si riteneva, ovviamente, che la permanenza nel regime non avrebbe potuto durare complessivamente oltre i cinque anni, tenendo conto anche del periodo precedente. Questa conclusione è, tuttavia, esclusa dal provv. N. 185820 del 22/12/2011 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, là dove afferma che "coloro che cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene" in futuro, mancando il requisito della "novità". Nel regime riformato, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5 per cento; le regole di determinazione dell'imponibile e dell'imposta sostitutiva (competenza per cassa, inapplicabilità delle limitazioni alla deducibilità previste dal Tuir, ecc...) non vengono modificate. L'accesso (per quanto riguarda la permanenza al 1° gennaio 2012 vedasi più oltre) al regime "dei nuovi minimi" (regime di vantaggio) è riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata (il termine sembrerebbe ripreso dall'art. 5 del Tuir e, dunque, non dovrebbe riferirsi ad eventuali partecipazioni in Srl non
--	---

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.	trasparenti) o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente (con buona pace delle enunciazioni del primo comma, secondo le quali il nuovo regime intenderebbe favorire i soggetti che perdono il lavoro, i quali, dunque, dovrebbero iniziare un'attività diversa da quella che hanno sempre svolto!) o autonomo (collaborazioni, lavoro a progetto contratto d'opera occasionale ex art. 2222 del CC), escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; il provv. N. 185820 del 22/12/2011 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate precisa che la limitazione "non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà"; c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto (successione, fitto, cessione, comodato d'azienda), l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro. Il provv. N. 185820 del 22/12/2011 precisa che: • il regime di vantaggio, per quanto non diversamente disposto, resta regolato
---	---

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le	dalle disposizioni previste per i "vecchi contribuenti minimi"; • il regime di vantaggio è un regime "naturale", per cui, in presenza dei requisiti, è necessaria un'apposita opzione per adottare regimi diversi dal medesimo (in proposito, vale quanto più oltre precisato per gli "espulsi"); • è possibile optare, oltre che per uno dei regimi normali, anche per il regime agevolato degli "espulsi"; • l'opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (permangono molti dubbi su quale sia "la prima" dichiarazione con la quale comunicare l'opzione). Il provv. N. 185820 del 22/12/2011 (punto 5.2) statuisce per i contribuenti che adottano il "regime di vantaggio": • l'inapplicabilità della ritenuta d'acconto; • gli esoneri dagli obblighi dello spesometro e delle comunicazioni black list; • la conferma dell'esonero dalla ricevuta fiscale o dallo scontrino fiscale per le attività di cui all'art. 2 del DPR n. 696/1996 (esonero che spetta, comunque, anche ai contribuenti di altri regimi). Coloro che, alla data dell'1/01/2012, sono (ancora) in possesso dei requisiti per
--	---

caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, **non possono beneficiare del regime semplificato** per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

beneficiare del vecchio regime "dei minimi", ma che, per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 27 (quindi, ad esempio, perché hanno iniziato l'attività nel 2007), non possono beneficiare del nuovo regime (di seguito definiti per brevità "**gli esclusi**"), **conservano comunque l'esonero**⁴:

- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA;
- dall'Irap;

fino all'anno (compreso) in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 dell'art. 1 della L. 244/2007, qui di seguito riepilogate:

1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2. non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso Tuir;

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

4. nel triennio solare precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;

ovvero fino all'anno (compreso) in cui si verifica una delle seguenti fattispecie:

- a) si avvalgano di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) perdano la qualifica di soggetti non residenti;
- c) effettuino in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili;
- d) assumano partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, o in Srl trasparenti.

Considerato che il 3° comma fa riferimento solamente **alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 27** (le quali prevedono solo le restrizioni all'accesso chi ha iniziato l'attività prima del 2008), sembrava che per i soggetti che avessero iniziato l'attività nel periodo 1/1/2008 - 31/12/2011, provenienti dal regime dei minimi, non esistesse all'1/1/2012 l'obbligo di verificare la sussistenza fin dall'inizio dell'attività dei **tre nuovi requisiti** introdotti dal 2° comma (assenza di attività autonoma nel triennio precedente l'inizio dell'attività, esclusione

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

della mera prosecuzione, ..., limite dei ricavi del dante causa € 30.000), al fine della verifica del diritto al transito nel nuovo regime di vantaggio.

I commenti dei più autorevoli esperti, peraltro, sembravano tutti orientati per la necessità di effettuare la **verifica a ritroso** (ad es., Tosoni, *Il Sole 24 Ore* dell'8/11/2011).

Il più volte citato provv. N. 185820 del 22/12/2011 ha ribadito (punto 2.1) che devono sussistere tutti e **tre i suddetti nuovi requisiti** introdotti dal 2° comma al fine del diritto alla permanenza nel regime (ciò conferma la necessità di effettuare la verifica a ritroso).

Se, da un lato conservano l'esonero contabile e dall'Irap, per contro, gli **"esclusi" dovranno applicare l'Iva e determinare il reddito e le imposte (Irpef e relative add.li) con i normali criteri;** praticamente, **salvo la soggezione alla ritenuta d'acconto**, il regime "di transizione" riservato agli "esclusi" ricalca l'impianto del "forfettino".

Lo specifico Provvedimento n. 185825 del 22/12/2011 chiarisce che agli "espulsi" competono, tra gli altri, i seguenti esoneri:

- esonero dalle liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva;
- esonero dal versamento dell'acconto

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDRETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

	annuale Iva; • esonero dall'Irap. In base al medesimo Provvedimento n. 185825, restano, invece, fermi, tra gli altri, per gli "espulsi" i seguenti adempimenti: • comunicazione annuale dati Iva; • versamenti acconto sull'Irpef e relative addizionali; • presentazione mod. 770; • presentazione dello spesometro; • presentazione comunicazione Black List; • studi di settore. Le imprese "espulse" dal regime dei minimi dovranno, pertanto, uniformarsi al principio della "competenza economica". I soggetti cui si riferisce il comma 3 sono, senz'altro, i "residuali" che fuoriescono dal vecchio "forfettone", ma gli stessi soggetti potrebbero identificarsi anche con: • i contribuenti che, in possesso dei requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aprono per la prima volta la partita iva; • i contribuenti che, pur possedendo i requisiti per il regime dei minimi, avevano, invece, optato per il regime ordinario (nel senso più avanti specificato), salvo il vincolo triennale, o per il "forfettino". 5. I soggetti di cui al comma 3 possono
--	---

Il 5° comma, sorprendentemente, afferma

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

che gli "**espulsi**" possono optare per l'applicazione del **regime contabile ordinario**. Interpretata letteralmente, tale disposizione sembrerebbe condurre alla inaccettabile (anzi, assurda!) conclusione secondo la quale i "residuali" non potrebbero avvalersi della "contabilità semplificata".

Si supponeva, pertanto, che l'estensore della norma volesse semplicemente affermare che i contribuenti **esclusi** dal nuovo regime di vantaggio dal 1° gennaio 2012, i quali non fossero interessati al particolare regime residuale agevolato ad essi riservato (che prevede la riconferma solo di parte degli esoneri contabili-fiscali originariamente previsti per i "minimi"), conservano la facoltà di aderire ad uno dei "**regimi normali**".

Questa conclusione è espressamente avvalorata dal punto 4.1 del provv. N. 185825 del 22/12/2011, ove si sostiene che tali soggetti "**possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario di cui agli articolo 14, 18 e 19**" (rispettivamente regolanti la contabilità ordinaria, quella semplificata e la contabilità dei professionisti) del DPR 29/09/1973, n. 600.

Inoltre, sembrava strano che nell'art. 27 non fosse previsto un termine di scadenza per il sopra descritto regime dei contribuenti "**residuali**"; si apprende, ora, dai sopra citati provvedimenti n. 185820 e 185825 che detto

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti. 7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente," sono soppresse.	regime non è affatto "transitorio" e che lo stesso si affianca a quelli già esistenti (regime di contabilità ordinaria, regime di contabilità semplificata, regime "di vantaggio" e "forfettino"). I sopra citati provvedimenti n. 185820 e 185825 del 22/12/2011, sia pure in "zona Cesarini", hanno contribuito a chiarire buona parte dei dubbi suscitati dalla nuova normativa. Le disposizioni abrogate sono quelle che obbligavano comunque al versamento dell'acconto Irpef passando dal regime ordinario al "regime dei minimi". Qui di seguito, per migliore comprensione, si riporta il testo precedentemente in vigore (in rosso il testo abrogato): <i>"117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è dovuto dal</i>
--	--

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

	<i>titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare."</i> L'abrogazione si giustifica con il fatto che, dal primo gennaio 2012, per effetto della riforma, non potrà più verificarsi il caso di passaggio dal regime ordinario a quello dei minimi.
--	---

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni.

Cordialità.

GiAn

I CONTENUTI DEL PRESENTE DOCUMENTO VANNO VERIFICATI A CURA DEGLI INTERESSATI